PILLOLA LEGALE N. 3/2024

PUBBLICATO IL SECONDO AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI INTERLOCKING NEL SETTORE FINANZIARIO

- Consob, Banca d'Italia e Ivass, hanno pubblicato, d'intesa con l'Agcm, il "Secondo aggiornamento dei Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "SalvaItalia" (c.d. "divieto di interlocking")" consultabile al seguente link.
- I criteri emanati dalle tre Autorità per la prima volta nel 2012 al fine di consentire l'applicazione del divieto di esercitare più cariche tra imprese o gruppi concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario erano già stati oggetto di un primo aggiornamento nel 2018.
- Con il nuovo aggiornamento le Autorità hanno ritenuto opportuno modificare i criteri applicativi per allineare il metodo di calcolo del fatturato al nuovo testo dell'art. 16, comma 2, della legge antitrust, al fine di garantire che essi continuino a rispondere a logiche coerenti con quelle previste dalla disciplina sulla concorrenza, che il divieto di interlocking mira a tutelare.
- In particolare, per il calcolo del <u>fatturato di banche e intermediari finanziari</u> le Autorità hanno sostituito il precedente metodo basato sulla dimensione dell'attivo patrimoniale (pari ad un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine) con un <u>altro metodo fondato sui proventi</u> <u>derivanti dalla gestione</u> (che comprendono: "interessi e proventi assimilati, proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli, proventi per commissioni, profitti da operazioni finanziarie, altri proventi di gestione").
- Per le **imprese di assicurazioni** il **fatturato** continua ad essere individuato, <u>in linea con il passato</u>, nel **valore dei premi lordi emessi** (che comprendono: "tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o su relativo volume complessivo").
- Nel documento di aggiornamento viene chiarito che le modifiche introdotte rilevano per le cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione dell'aggiornamento stesso, avvenuta il 16 febbraio 2024.





